

Schema di convenzione-tipo per la disciplina dell'uso pubblico delle attrezzature ricadenti nel complesso dell'ex Collegio Ciano

TRA

Comune di Napoli, in persona del Sig.come tale abilitato alla stipula ai sensi dell'art. 107, comma terzo, del D.lgs. n. 267 del 18.08.2000 e, in esecuzione dell'art. 48, comma 2, dello Statuto comunale, nonché dell'art. 10 del Regolamento comunale per la disciplina dei contratti, domiciliata per la carica presso la sede comunale

E

Fondazione Banco di Napoli Azienda Pubblica di Servizi per l'Assistenza all'Infanzia, in persona del legale rappresentante..... (di seguito Fondazione);

PREMESSO

che l'area corrispondente al complesso dell'ex Collegio Ciano ricade in zona nA - *insediamenti di interesse storico*, sottozona nAb - *agglomerati urbani di impianto otto-novecentesco*, disciplinati dagli artt. 4 e 5 delle norme di attuazione della Variante occidentale;

che la suddetta area ricade, inoltre, nel perimetro dell'Ambito n. 8 - *Nato*, disciplinato dall'art. 30 delle norme di attuazione della Variante occidentale;

che l'art. 30 delle norme della Variante occidentale prevede, comma 1, come obiettivo la "riqualificazione, a seguito di dismissione, degli immobili occupati dalla Nato" e, al comma 3, che "La sottozona nAb - *Insediamenti di interesse storico - agglomerati urbani di impianto otto-novecentesco - relativa all'ex Collegio Ciano*, attualmente impegnata dalla Nato, è assoggettata a piano urbanistico esecutivo";

che il successivo comma 7 prevede: "Per quanto riguarda le utilizzazioni, sono ammesse attrezzature di servizio di livello cittadino, attività di ricerca produttive e terziarie, attività commerciali, attrezzature ricettive, residenze speciali. Nel complesso tali funzioni potranno impegnare al massimo 1/2 dei volumi esistenti, dovendo i restanti volumi essere ceduti per attrezzature pubbliche";

che, inoltre, nella Tabella n. 16 "Aree individuate per le attrezzature di quartiere Ambiti Diocleziano, Terracina, Mostra, NATO" della Relazione della Variante occidentale si prevedono, all'interno della NATO, 15.000 mq per Istruzione, 5.217 mq per Interesse comune, 20.000 mq per Spazi pubblici, per un totale di 40.217 mq di attrezzature di quartiere;

che ai sensi dell'art. 33 "Nelle more della formazione dei piani di recupero e, in generale, dei piani urbanistici esecutivi, laddove previsti dalla presente disciplina degli ambiti, sono consentiti soltanto interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria";

che in vista della dismissione militare del complesso, avvenuta nel settembre 2013, la Fondazione ha emanato un avviso pubblico "per manifestazione di interesse all'utilizzo del complesso immobiliare sito in Napoli - Bagnoli";

che il Comune di Napoli ha depositato presso la Fondazione una proposta per l'utilizzo del complesso dell'ex Collegio Ciano per funzioni pubbliche integrate con attività rivolte ai giovani,

COMUNE DI NAPOLI
SERVIZIO
PIANIFICAZIONE URBANISTICA GENERALE

incentrate sulla formazione, la ricerca, la cultura, lo sport, il tempo libero e la ricettività giovanile;

che in data 4/11/2013 è stato quindi sottoscritto dalla Fondazione e dal Comune di Napoli un Protocollo di Intesa relativo alla collaborazione istituzionale finalizzata a favorire, attraverso l'individuazione di procedure adeguate, il percorso che consenta il raggiungimento di obiettivi condivisi circa la riqualificazione del complesso dell'ex Collegio Ciano;

che in attuazione di detto protocollo, in data , la Fondazione ha formalizzato l'intesa raggiunta con il Comune di Napoli sulla proposta di Masterplan avente valore di preliminare di Piano Urbanistico Attuativo approvata dal Comune..... ;

che occorre definire le modalità di fruizione pubblica delle diverse tipologie di attrezzature che nelle more del Pua saranno aperte alla città nel complesso dell'ex Collegio Ciano nonché di quelle già esistenti, allineandole al contenuto di uso pubblico ordinariamente richiesto per le attrezzature di quartiere di cui all'art. 56 delle norme tecniche di attuazione della Variante generale;

Tutto ciò premesso i componenti stipulano quanto segue:

Art. 1 - Richiami alle premesse ed agli allegati.

Le premesse ed i documenti allegati fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.

Articolo 2 – Oggetto della Convenzione

Costituisce oggetto della presente convenzione la disciplina dell'uso pubblico delle diverse tipologie di attrezzature ricadenti nel complesso dell'ex Collegio Ciano.

La Fondazione si impegna, con la presente convenzione, a recepire nei contratti di locazione aventi ad oggetto dette attrezzature il contenuto dell'uso pubblico come di seguito disciplinato.

Art. 3 - Contenuto dell'uso pubblico

Attrezzature sportive:

A - Obbligo di praticare durante tutto l'anno, negli orari di apertura della piscina e fino alle ore 19.00, tariffe agevolate da concordare con l'Amministrazione, per le iscrizioni alle attività ginniche a favore dei ragazzi fino ai sedici anni di età, residenti nella Municipalità;

B - Obbligo di stipulare accordi con i dirigenti scolastici degli istituti pubblici di istruzione della Municipalità che ne facessero richiesta, aventi ad oggetto l'utilizzo della palestra e dei servizi annessi, a favore di ragazzi fino al 16° anno di età, a titolo gratuito per lo svolgimento di attività scolastiche sportive.

C - Obbligo di riservare, a titolo gratuito, sulla base di una indicazione chiara e dettagliata della Municipalità , una percentuale (20%) del numero di iscritti alle attività ginniche, a favore di ragazzi rientranti nelle cd. fasce deboli fino ai sedici anni di età e a favore di persone diversamente abili residenti nella Municipalità, questi ultimi Assistiti da personale specializzato eventualmente fornito dall'Amministrazione comunale.

D - Obbligo di organizzare annualmente di concerto con l'Amministrazione corsi ginnici a tariffe agevolate nelle ore antimeridiane nei mesi di luglio e agosto (fatto salvo il periodo di

COMUNE DI NAPOLI
SERVIZIO
PIANIFICAZIONE URBANISTICA GENERALE

sospensione estiva).

Attrezzature scolastiche:

A - Obbligo di garantire, per ciascun anno scolastico, l'inserimento a titolo gratuito nel complesso delle proprie attività scolastiche, di n.... bambini/e e ragazzi/e appartenenti alla fascia del disagio, di età compresa dai 5 ai 10 anni, individuati, prima dell'inizio di ciascun anno scolastico, attraverso procedura pubblica di bando a cura dell'Assessorato alle Politiche sociali del Comune di Napoli e della X Municipalità, sulla base di procedure di selezione di concerto con l'Ufficio politiche sociali della Fondazione.

All'inizio di ciascun anno [...], ove non siano pervenuti i nominativi dei bambini /bambine selezionati con le procedure di cui sopra, il locatario si attiverà per richiedere alla X Municipalità i nominativi dei bambini. I bambini saranno inseriti [...] e perseguiranno le attività [...] con i medesimi diritti ed i medesimi obblighi [...] *[ad esempio: di tutti i bambini comunque presenti nella scuola]*

La Fondazione si impegna a sostenere eventuali costi relativi all'inserimento dei bambini selezionati quanto a: divise, pasti, libri, nonché ad eventuali costi documentati inerenti le attività extrascolastiche che la scuola comunicherà preventivamente, e comunque con un preavviso di almeno giorni quindici.

La Fondazione, per il tramite del servizio politiche sociali, effettua (almeno) trimestralmente il monitoraggio sul corretto inserimento dei bambini nel progetto scolastico e riferisce alla X Municipalità ed all'Assessorato alle Politiche Sociali e suggerisce, inoltre, ove occorra, gli interventi correttivi ritenuti necessari ed il proprio sostegno ai bambini.

In nessun caso ai bambini, e per essi alle famiglie, potrà essere richiesto dalla Scuola, ed a qualsiasi titolo, alcun contributo economico inerente qualsiasi attività scolastica, nonché extrascolastica.

Art.4 - Opere edilizie

Per le opere edilizie a farsi sugli immobili ricadenti nel complesso, dovrà essere richiesto permesso a costruire convenzionato al Comune di Napoli ai sensi dell'art. 28 bis del Dpr 380/2001 s.m.i. e sottoscrivere convenzione con il medesimo. Nella convenzione saranno trasfusi i contenuti della presente.

Articolo 5 – Decadenza e Risoluzione

Alla firma della convenzione del PUA la presente convenzione decade e sarà sostituita da convenzione conforme al PUA approvato.

La convenzione potrà inoltre essere risolta in caso di grave inadempimento ovvero mancato asservimento delle aree e delle strutture all'utilizzo da parte del Comune di Napoli.

Articolo 6 - Controversie

Il Comune di Napoli ed il Proponente unitamente definiscono che qualunque controversia dovesse insorgere tra le parti nella interpretazione e nella attuazione della presente Convenzione verrà demandata alla magistratura competente, restando espressamente escluso, per volontà delle parti, il ricorso a procedure arbitrali. Per ogni controversia è comunque competente il Foro di Napoli.

COMUNE DI NAPOLI
SERVIZIO
PIANIFICAZIONE URBANISTICA GENERALE

Articolo 7 - Oneri inerenti alla Convenzione

Tutte le spese, tasse, imposte e oneri inerenti e consequenziali alla presente convenzione comprensive di registrazione ed ogni altra spesa accessoria sono a totale carico del, nulla dovendo gravare in tal senso a carico del Comune di Napoli.

Articolo 8 - Dichiarazione ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del

06.06.2001

Ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 06.06.2001, viene allegato alla presente Convenzione il Certificato di destinazione Urbanistica relativo alle aree oggetto della convenzione, rilasciato dal Comune di Napoli in data Prot. n.

Il Proponente, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 30, terzo comma, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 06.06.2001 e successive integrazioni, dichiara in proposito che non sono intervenute modificazioni negli strumenti urbanistici successivamente alla data del rilascio del suddetto Certificato.

Articolo 9 - Dichiarazioni

Il Proponente dichiara:

di essere in possesso dei requisiti di idoneità a contrarre con la P.A. ai sensi della vigente normativa antimafia;

di non aver dato luogo o partecipato a frode o collusione con il personale appartenente all'organizzazione del Comune ovvero con terzi e comunque in ogni caso che non sono stati accertati nei suoi confronti reati ai sensi dell'art. 135 del Codice LL.PP. ;

di non versare in stato di conclamata insolvenza, di non essere intervenuta sentenza dichiarativa di fallimento o convocazione dell'assemblea dei soci della società per deliberarne la liquidazione o scioglimento;

Il Comune si riserva la facoltà della verifica documentale della predetta dichiarazione.

Art. 10 – Codice di comportamento

Le parti hanno l'obbligo di osservare il DPR 62/2013 nonché le norme previste dal vigente Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli. L'inosservanza di tali disposizioni è causa di risoluzione del presente contratto.

Il proponente dichiara che non sussiste la causa interdittiva di cui all'art.53, comma 16 ter, del D. Lgs. n°165/2001 (ovvero di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non aver conferito incarichi ai soggetti di cui al citato art.53 comma 16 ter [ex dipendenti di pubbliche amministrazioni che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle medesime pubbliche amministrazioni nei confronti dell'impresa concorrente destinataria dell'attività della P.A. svolta attraverso i medesimi poteri] per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego).


COMUNE DI NAPOLI
SERVIZIO
PIANIFICAZIONE URBANISTICA E TERRITORIO